

A seguito della detta legge nel [D.Lgs. 286/1998](#) (T.U. sulla immigrazione e la condizione dello straniero) è stato introdotto l'art. 10 bis che prevede due tipi di condotta illecita:

- l'ingresso sul territorio in violazione delle norme del T.U.
- il trattenersi sul territorio in violazione delle stesse norme.

Nella prima ipotesi il reato si consuma e si esaurisce nel momento dell'ingresso .

Nel secondo caso continua a consumarsi fino al momento in cui tale comportamento non si interrompe.

E' importante dunque considerare tali elementi separatamente , ad esempio per valutare se un comportamento sia da considerarsi reato o meno, in relazione all'epoca in cui si è svolto , cioè prima o dopo l'entrata in vigore della legge.

In via generale, il comportamento non è punibile , come previsto dall'art 54 c penale, non è punibile se chi ha commesso il fatto vi è " stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo".

Inoltre la normativa inerente sul soccorso al rifugiato e sulla protezione internazionale di cui al D.Lgs. 19.11.2007, n. 251. si prevede la sospensione del procedimento e, in caso di accoglimento della domanda, la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere.

La competenza è del Giudice di Pace.

La legge prevede l'esonero dalla esibizione dei documenti di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni scolastiche obbligatorie. **"Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie,** i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati " Resta dunque vigente l'obbligo di presentazione della documentazione comprovante la legittimità della presenza sul territorio per ogni altro tipo di prestazione richiesta (ad esempio le richieste inerenti le certificazioni dello stato civile e i servizi pubblici in genere)

La nuova normativa ha altresì espressamente previsto l'esonero dalla segnalazione all'autorità in occasione dell'accesso alle strutture sanitarie, ma ha salvato le ipotesi in cui il referto sia obbligatorio per legge. L'art. 35 comma 5 dispone: "L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano".

L'art. 6 del T.U. esonera lo straniero dalla esibizione dei documenti di soggiorno quando le prestazioni rientrano nell'obbligo scolastico; ma a differenza dal personale sanitario non è esplicitato per il personale scolastico un esonero dal rapporto .

Va osservato, inoltre, che l'obbligo al rapporto sicuramente permane in tutte quelle situazioni in cui la prestazione diretta all'istruzione è estranea all'obbligo di legge; ciò riguarda, ad esempio, gli studi superiori e tutti quei corsi diretti agli adulti

Il rapporto è la denuncia da parte di persone che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, quando abbiano avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del servizio (art. 361 e 362 c.p.).

Il referto è l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio (art. 365 c.p.). A tale atto non si è tenuti se la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365, cpv c.p.) ; chi non si avvale di questa disposizione, cagionando un danno ingiusto al proprio assistito, può essere responsabile di violazione di segreto professionale (art. 622 c.p.).

I casi di omesso rapporto (art. 361 c.p.) e di omesso referto (art. 365 c.p.) riguardano dunque solo i fatti che costituiscano reati perseguibili d'ufficio, fra i quali dovrebbe rientrare anche il nuovo reato di clandestinità, pur essendo una contravvenzione e non un delitto, altra questione sulla quale sono aperte delle controversie

La denuncia deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331 c.p.p.), deve contenere gli elementi essenziali del fatto, il giorno dell'acquisizione della notizia, le generalità dell'interessato, il domicilio e le fonti di prova.. Dall'obbligo di denunciare sono esclusi i responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516. con la multa fino a euro 103.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria. Art 363

Anche se per gli esercenti la professione sanitaria l'obbligo del referto viene meno quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale, ciò non è estendibile all'obbligo di denuncia, che riguarda tutte le persone che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, cioè persone che in concreto partecipano in modo attivo ad una funzione a contenuto legislativo, giudiziario o amministrativo nell'ambito della pubblica amministrazione

Non è invece punibile per aver ommesso il rapporto o il referto chi vi sia stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore (art. 384 c.p.).

Inoltre l'elemento soggettivo del reato di omissione di rapporto è costituito dalla specifica volontà di omettere il rapporto o referto, accompagnata dalla consapevolezza che si tratti di un reato perseguibile d'ufficio. Perché si ricada nell'ipotesi disciplinata dagli artt. 361 e 365 c.p. tuttavia è necessaria la notizia certa di un reato, così come la volontà specifica (dolo) da parte dell'operatore di commettere tale omissione, che non deve essere un fatto accidentale, ma una scelta del soggetto.

Secondo la sentenza della Cassazione civile, sez. III, 26 marzo 2004, n. 6051 "la configurabilità del dolo (è esclusa) qualora dalle circostanze del caso concreto cui egli si trovi di fronte, emerga la ragionevole probabilità che l'accadimento si sia verificato per cause naturali o accidentali"

Le interpretazioni possono dunque essere diverse: vi è chi sostiene che la semplice assenza di documenti possa configurare la certezza del reato, altre che invece aprono alla possibilità per l'operatore che la mancata comunicazione o esplicitazione del fatto possa far venir meno la conoscenza dello stesso.

Secondo le interpretazioni più favorevoli è chiara comunque la volontà del Legislatore di garantire al cittadino straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno l'accesso pieno alle cure che la norma garantisce, con le limitazioni previste dal citato art. 35 co.3, in condizioni di libertà e di assenza del timore di potere essere soggetto a denunce all'autorità in ragione della sola condizione di irregolarità di soggiorno. La nozione di "*accesso alle strutture sanitarie*" intende con ciò non solo il diritto alle prestazioni mediche ma l'insieme dei servizi, anche amministrativi, comunque previsti dalla struttura sanitaria. In secondo luogo l'accesso alle strutture "*non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità salvo i casi cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano*". La disposizione non prevede pertanto ipotesi derogatorie salvo quelle espressamente indicate e va ritenuta pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso le strutture sanitarie (nonché nei confronti del personale di polizia presente presso la struttura sanitaria che non può procedere a controlli o all'acquisizione di informazioni sui pazienti stranieri relative alla regolarità del loro soggiorno sul territorio nazionale).

Altre interpretazioni invocano inoltre l'art 54 del codice penale Stato di necessità. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo." affermando che la semplice possibilità che tale denuncia sia effettuata costringerebbe il clandestino a sottrarsi alle cure, sortendone un danno grave per la propria salute (e, in diversi casi, per la salute del resto della popolazione: pensate, per esempio, a un caso di meningite non curata) e dunque il personale del servizio sanitario sarebbe esonerato in tal senso all'obbligo di qualunque denuncia. Ciò potrebbe avere applicazione anche per interventi di tipo sociale??, pensiamo ad esempio a minori che rischierebbero di essere allontanati dai genitori se espatriati